



Bruxelles, 15.10.2019
COM(2019) 469 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI¹

Il regolamento interno per le riunioni del Consiglio generale (WT/L/161) si applica mutatis mutandis alle riunioni del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali, con le seguenti eccezioni.

Capitolo I — Riunioni

- a) La regola 1 (del Consiglio generale) è modificata in linea con l'articolo 23, paragrafo 1.2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, per disporre che:

"Il comitato si riunisce quando necessario e previsto dalle disposizioni dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, e comunque almeno una volta all'anno."

- b) La prima frase della regola 2 è modificata come segue:

"Le riunioni del comitato sono convocate dal Direttore generale con un avviso inviato preferibilmente tre settimane, e in ogni caso non meno di dieci giorni di calendario, prima della data fissata per la riunione."

Capitolo II — Ordine del giorno

- c) La regola 5 non si applica².

- d) La regola 11 è modificata come segue:

"I rappresentanti delle organizzazioni internazionali intergovernative possono, su invito del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali, assistere alle riunioni in qualità di osservatori, conformemente alle linee guida contenute nell'allegato 3 del regolamento del Consiglio generale.

Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.5, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, il comitato può invitare rappresentanti di altre organizzazioni internazionali con competenze in materia di agevolazione degli scambi commerciali o dei loro organi ausiliari a:

- a) partecipare alle riunioni del comitato; e
- b) discutere problematiche specifiche legate all'attuazione del presente accordo."

Capitolo V — Cariche

- e) Le regole 12, 13 e 14 sono modificate per autorizzare il comitato ad eleggere un vicepresidente. Di conseguenza dette regole vanno lette come segue:

"Regola 12 - Il comitato elegge un presidente³ e può eleggere un vicepresidente tra i rappresentanti dei membri. L'elezione ha luogo durante la prima riunione dell'anno e ha effetto a decorrere dalla fine della riunione. Il presidente e il vicepresidente restano in carica fino al termine della prima riunione dell'anno successivo.

¹ Sulla base della comunicazione di Argentina, Giappone, Norvegia e Paraguay (G/TFA/W/14).

² L'adeguata preparazione e comunicazione dell'ordine del giorno sono garantite dalle regole 2, 3 e 6 del regolamento interno del Consiglio generale.

³ Il comitato applica le linee guida pertinenti contenute nelle linee guida per la nomina delle cariche presso gli organi dell'OMC "Guidelines for Appointment of Officers to WTO Bodies" (WT/L/31, del 7 febbraio 1995).

Regola 13 - Se il presidente è assente in una riunione o in una parte di una riunione, il vicepresidente svolge le funzioni del presidente. Se non è stato eletto alcun vicepresidente o se il vicepresidente non è presente, il comitato elegge un presidente ad interim per tale riunione o parte di riunione.

Regola 14 - Se il presidente non può più svolgere le sue funzioni, il comitato designa il vicepresidente di cui alla regola 12 oppure, se non è stato eletto alcun vicepresidente, elegge un presidente ad interim che svolge tali funzioni fino all'elezione di un nuovo presidente."

Capitolo VI — Conduzione dei dibattiti

f) La prima frase della regola 24 è modificata come segue:

"Al fine di accelerare i lavori, il presidente può invitare i rappresentanti che desiderano esprimere il proprio sostegno a una data proposta a farlo per alzata di mano, affinché ciò sia debitamente registrato nel verbale della riunione come dichiarazione favorevole..."

Capitolo VII — Processo decisionale

g) La regola 33 è modificata come segue:

"Qualora non sia possibile pervenire a una decisione per consenso, la questione è sottoposta al Consiglio per gli scambi di merci."

h) La regola 34 non si applica.
